

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE
RELATIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO
DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017**

In data 07.01.2017 alle ore 16,30, presso l'EPT di SALERNO, ha avuto
l'incontro della Delegazione Trattante tra:

Il **Presidente** della **Delegazione Trattante** nella persona del

Guido Fiore

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CGIL FP

Angelo Piro

CISL FPS

Ugo

UIL FPL

Luigi

PREMESSA

In base alle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva nazionale, in ogni Ente, deve essere stipulato tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative un contratto decentrato integrativo utilizzando risorse economiche aggiuntive nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 15 e dall'art. 17 del CCNL 01.04.1999 per il personale del comparto Regioni - Autonomie. In particolare vengono demandati a tale livello di contrattazione i criteri e le modalità per l'attuazione dei vari istituti correlati al trattamento economico accessorio, così come individuati dal contratto nazionale.

La contrattazione integrativa è espressamente regolata dai contratti collettivi nazionali e può essere articolata in due distinte tipologie:

- *contratto integrativo normativo* (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione nazionale, che, con l'emanazione del Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, hanno una durata triennale;
- *contratti integrativi economici* - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere ad uno specifico anno (Art. 5, comma 1- ultimo periodo, del CCNL 01.04.1999);

Tenuto conto che la contrattazione nazionale è rimasta bloccata per il periodo 2010-2015 per effetto di varie disposizioni legislative, si ritiene opportuno procedere anche per l'esercizio finanziario 2017 alla sottoscrizione di un Contratto integrativo economico, con il quale disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di primo livello.

Il presente contratto decentrato integrativo è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale del personale.

Con l'emanazione del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, sono state introdotte alcune disposizioni tese al contenimento delle spese di personale nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'art. 9, comma 2bis, come integrato e modificato dal comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A partire dall'anno 2015 le risorse destinate annualmente al salario accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014.

Rilevato che il numero di personale in servizio nell'A.A.S.T. di Maiori risulta invariato nel periodo preso a riferimento e che per lo stesso periodo il fondo non ha mai superato l'importo del fondo costituito per l'anno 2010 quantizzato in € 19.826,00, non si è proceduto ad alcuna riduzione del fondo nell'anno 2015.

A partire dal 01.01.2016, il legislatore ha reintrodotto la disciplina innanzi richiamata attraverso l'emanazione della legge n. 208 del 28.12.2015, Legge di Stabilità 2016, che al comma 236 prevede che il fondo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale "non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente." Viene precisato, inoltre, che il blocco dei fondi si applica fino al momento in cui verranno attuati gli articoli 11 (dirigenza pubblica) e 17 (riordino del pubblico impiego) della legge n. 124/2015, c.d. Legge Madia.

Per l'anno 2017 si procede alla rideterminazione del fondo delle risorse decentrate nel rispetto delle succitate disposizioni, fermo restando l'obbligo di rispettare i criteri generali fissati dalla contrattazione collettiva nazionale tutt'ora vigente.

Art. 1
Contrattazione decentrata integrativa

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01.04.1999, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 15 dello stesso CCNL e nell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, con il presente accordo si procede alla costituzione e ripartizione del fondo delle risorse decentrate; già stanziato nel Bilancio di Previsione 2017.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Il fondo analiticamente individuato ai successivi articoli sarà riportato negli appositi capitoli dell'esercizio finanziario dell'Ente.

Il presente C.C.D.I. si applica a tutto il personale dipendente dell'A.A.S.T. di Maiori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Il presente accordo conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo C.C.D.I., fermo restando la possibilità di presentare disdetta prima della scadenza, con atto formale, da una delle parti.

Art. 2
Delegazione trattante

Richiamata la deliberazione commissariale n. 20 del 31.12.2009, con la quale è stata istituita la Delegazione trattante per la stipula del C.C.D.I. in applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 10 del CCNL 01.04.1999, si prende atto che la delegazione trattante risulta costituita per la parte pubblica dal dott. Gaetano Frate, Dirigente coordinatore dell'EPT di Salerno.

Art. 3
Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1.4.99 e dell'art. 32 del CCNL 2002/2005. Ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo per l'anno 2016, viene determinato in due distinte categorie:
 - a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "**risorse decentrate stabili**";
 - b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come "**risorse decentrate variabili**" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai contratti collettivi nazionali vigenti.
2. In particolare, la prima parte del fondo relativo al comma 1, lettera a), le risorse sono così quantificate:

TABELLA A

FONDO RISORSE STABILI - Riferimenti Normativi	Anno 2017
Art. 14 CCNL 1998 - 2001 - Comma 4	
Risparmi del 3% delle risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario	€ 60,00
Art. 31 CCNL 2002 - 2005 - Comma 2	
Risorse stabili determinate nell'anno 2003 in un unico importo	€ 10.329,00

Art. 32 CCNL 2002 – 2005	
Importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 672,00
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001	€ 542,00
Importo pari allo 0,20% del monte salari riferito all'anno 2001 destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10.	€ 217,00
Art. 4 CCNL biennio economico 2004 – 2005 – Comma 1	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003	€ 542,00
Art. 8 CCNL 2006 – 2009 – Comma 1	
Importo pari allo 0,6% del monte salari riferito all'anno 2005	€ 650,00
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 – Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 59,40
Art. 29 CCNL 2002 – 2005 – Comma 2	
Dichiarazione congiunta n. 14: Risorse dal bilancio previste per l'incremento stipendiale nelle singole posizioni di sviluppo	€ 659,50
TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 13.730,90

3. Il secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse eventuali e variabili, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, prevede le fonti di finanziamento così specificate:

TABELLA B

FONDO RISORSE VARIABILI - Riferimenti Normativi	Anno 2017
Art. 31 CCNL 2002 – 2005 - Comma 3	
m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art.14)	€ 1.940,00
Quota 1,2% del monte salari 1997	€ 1.301,00
Art. 4 CCNL 05.10.2001 - Comma 4	
Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997	
Art. 17 CCNL 01.04.1999 – Comma 5	
Somme non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ =
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€ 3.241,00
TOTALE TABELLA "A"	€ 13.730,90
TOTALE TABELLA "B"	€ 3.241,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE	€ 16.971,90

Art. 4
Verifica riduzione fondo ex art. 1, comma 236, della
legge n. 208/2015

1. A partire dal 01.01.2016, la costituzione del fondo deve rispettare i vincoli introdotti dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 28.12.2015, Legge di Stabilità 2016, in base al quale si prevede che il fondo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale "non può superare il

corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

2. Per la corretta applicazione delle richiamate disposizioni, appare opportuno fare riferimento alle indicazioni già fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con la Circolare n. 16 del 02.05.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, contenenti le istruzioni sulla corretta costituzione dei fondi per il salario accessorio fornite in relazione alla disciplina dettata dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, in quanto con la normativa in esame viene sostanzialmente replicato il meccanismo di adeguamento dei Fondi Decentrati in essere fino al 31.12.2014.

3. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2017 rispetto al fondo costituito nell'anno 2015 pari ad € 18.273,90, come risulta dall'accordo sottoscritto in data _____.

4. Pertanto, atteso che per l'anno 2017 non si prevede alcuna variazione del personale in servizio, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, non è superiore a quello utilizzato nell'anno 2015, così come descritto nella seguente tabella.

FONDO RISORSE DECENTRATE	ANNO 2015	Riduzione del fondo in rapporto ai cessati	ANNO 2017
Risorse stabili e risorse variabili	€ 18.273,90	€ 0,00	€ 16.971,90

Art. 5

Criteri generali per la ripartizione del fondo delle risorse decentrate

Per la ripartizione delle risorse disponibili nel fondo per la contrattazione decentrata integrativa, si fa espresso riferimento alle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per la disciplina delle seguenti materie:

1. Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente, si procede ad individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali quelle occorrenti al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni precedenti e dell'indennità di comparto. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili".

A. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2016 - Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.

Al sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili".

Atteso che l'organico in servizio nell'A.A.S.T. di Minori è composto da n. 1 funzionario inquadrato nella categoria "D3", posizione economica "D6", viene istituito un fondo per un importo di € 4.338,30 per il finanziamento delle progressioni orizzontali sulla retribuzione per l'anno 2017, già effettuate negli anni precedenti, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate

riconosciute al personale, come illustrato dalla dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004.

B. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2017. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Nella determinazione del predetto importo, vengono definite annualmente anche le risorse nella misura indicata nella colonna (1) della Tabella D, da imputare a carico del bilancio dell'Ente, ai sensi del comma 4 del citato art. 33.

Per comodità di calcolo, tali importi vengono inseriti nel fondo delle risorse stabili nella fase di costituzione del fondo. Il finanziamento dell'importo totale dell'indennità indicato nell'ultima colonna della Tabella D, pertanto, viene prelevato interamente dalle risorse del fondo delle risorse stabili.

C. Finanziamento degli incarichi di alta professionalità. - Art. 10 del CCNL 22.01.2004.

A partire dall'anno 2003, gli Enti del comparto, in base alle proprie esigenze organizzative, possono prevedere nella costituzione del fondo una percentuale dello 0,20% del monte salari anno 2001 da destinare alla valorizzazione delle alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lettera b) e c) del CCNL del 31.03.1999, come modificati dall'art. 10 del CCNL del 22.01.2004, e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo contratto.

A seguito finanziamento degli istituti stabili, le parti concordano nel destinare le risorse ancora disponibili al finanziamento di una posizione di alta professionalità. Tale incarico viene conferito dall'Amministratore secondo le vigenti norme contrattuali e sono riferiti a posizioni di lavoro specialistiche e/o posizioni di staff.

Il fondo delle risorse decentrate destinato al finanziamento dell'incarico in parola ammonta ad € **12.010,80**. Si stabilisce che una quota di € **1.800,00**, pari al 15% del fondo complessivo disponibile, viene utilizzata per il finanziamento della retribuzione di risultato e viene corrisposta a fine anno a seguito valutazione per il raggiungimento degli obiettivi assegnati nel provvedimento d'incarico. La restante somma pari ad € **10.210,80** viene corrisposta su tredici mensilità a titolo di retribuzione di posizione. Tale trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dalla contrattazione nazionale, compreso i compensi per il lavoro straordinario.

Art. 6

Utilizzo del fondo delle risorse decentrate stabili

Nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo precedente, le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse vengono prelevate dal fondo delle "risorse decentrate", così determinate:

TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2017
Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 4.338,30
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 622,80
Art. 10 CCNL 2002 - 2005	

Somme destinate al finanziamento dell'indennità di posizione di cui all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004	€ 10.210,80
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004	€ 1.800,00
TOTALE	€ 16.971,90

Art. 7
Norme finali

Per quanto non previsto nel presente C.D.I., si fa riferimento ai principi e alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 e agli istituti contrattuali previsti dal contratto collettivo in analogia degli accordi stipulati per i dipendenti della Regione Campania.
L'Amministrazione dispone il monitoraggio sull'applicazione del presente contratto, anche attraverso i controlli interni.

